



Comune di Azzano Decimo

Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 26/10/2011

O G G E T T O

**Modifica - integrazione al "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi".
Definizione delle direttive agli uffici per la disciplina e la regolamentazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali ed assistenziali in favore di cittadini
comunitari ed extracomunitari.**

Nell'anno duemilaundici il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 18:50, nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

		Presente/Assente
BORTOLOTTI Enzo	Sindaco	Presente
BETTOLI Vittorino	Vice Sindaco	Assente
BORTOLUS Angelo Franco	Componente della Giunta	Presente
BURELLA Francesco	Componente della Giunta	Presente
FREGONESE Renzo	Componente della Giunta	Presente
MASCARIN Gino	Componente della Giunta	Presente
PICCINI Massimo	Componente della Giunta	Presente
TESOLIN Alessandro	Componente della Giunta	Presente

Sindaco Dott. Enzo Bortolotti.

Assiste il Segretario dott. Paolo Maniago.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e procede alla esposizione dell'argomento sopra riportato.

Invita quindi la Giunta Comunale a voler adottare le proprie determinazioni.

Dopo di che,

OGGETTO: Modifica - integrazione al "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi". Definizione delle direttive agli uffici per la disciplina e la regolamentazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ed assistenziali in favore di cittadini comunitari ed extracomunitari.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera N° 14 in data 28.01.1998 il Consiglio Comunale approvava i criteri e indirizzi per il regolamento di organizzazione di uffici e servizi;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 232 del 05.11.1998 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;
- il regolamento in questione è stato poi modificato con le seguenti delibere giuntali:
 - o n. 33 del 03.02.2000 "sostituzione delle P.O. assenti";
 - o n. 204 del 06.10.2003 "previsione di uffici da porre alle dirette dipendenze del Sindaco;
 - o n. 54 del 24.03.2005 "sdoppiamento settore Servizi alla persona"
 - o n. 179 del 18.10.2007 "modifiche al prefato regolamento a seguito dell'approvazione, ad opera della Conferenza dei Sindaci tenutasi in data 12.10.2007, dei criteri generali per l'individuazione dei responsabili degli uffici comuni dell'associazione intercomunale "Sile", concertati con le parti sindacali" e quindi "introduzione dell'art. 16 bis, rubricato "Responsabili Uffici Comuni";
 - o n° 90 del 21.05.2008 "indirizzi sostanziali al segretario generale per la predisposizione di un nuovo testo aggiornato con le disposizioni di legge ed un nuovo organigramma";
 - o n. 133 del 29.07.2008 è stato parimenti modificato il regolamento di cui sopra introducendo il Capo II, avente ad oggetto "Conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione" – allegato A con cui venivano introdotti otto nuovi articoli (38-45);

Considerato che sempre nell'ambito dei criteri di cui alla consigliere n° 14\98 vi è la necessità di integrare il regolamento in oggetto per i motivi che seguono:

- lo Stato italiano è membro dell'Unione europea;
- l'Italia è pertanto tenuta al rispetto del diritto comunitario il quale, indipendentemente da eventuali atti di esecuzione o adattamento all'ordinamento nazionale, è sovraordinato a quello nazionale sia per il rispetto del principio della successione nel tempo sia per *ratione personae et materiae*, assumendo conseguentemente valore e rango costituzionale;
- la normativa giuridica in materia di cittadini comunitari ed extracomunitari e di servizi sociali è dettata dalle fonti di diritto di seguito elencate:

1. l'articolo 10, II comma, della Costituzione secondo il quale *“La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”*;
2. l'articolo 11 della Costituzione secondo cui l'Italia *“consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”*;
3. l'articolo 117, I comma, della Costituzione secondo cui *“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”*;
4. l'articolo 34, II comma, della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea il quale prevede che *“Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale ed ai benefici sociali conformemente al diritto comunitario ed alle legislazioni e prassi nazionali”*;
5. la direttiva del 25.11.2003 del Consiglio n. 2003/109/CE, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 016 del 23.01.2004, e dettante la disciplina relativa allo *status* dei cittadini dei paesi terzi soggiornanti di lungo periodo;
6. la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.04.2004 n. 2004/38/CE, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 229/35 del 29.04.2004 e relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e che modifica il regolamento CEE n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
7. l'articolo 4, III comma, d.lgs. 25.07.1998 n. 286 - testo unico sull'immigrazione novellato dalla l. n. 189/2002 – secondo cui l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consente l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza.
8. l'articolo 5, commi IV e V, d.lgs. 25.07.1998 n. 286 che dispone che il rinnovo del permesso di soggiorno, richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora almeno sessanta giorni prima della scadenza, sia sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal testo unico, statuendo altresì che il permesso stesso od il suo rinnovo siano rifiutati o, se il permesso di soggiorno sia già stato rilasciato, che sia revocato, quando manchino o vengano a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
9. l'articolo 2, I comma, della legge 8.11.2000 n. 388 che prescrive il diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche per i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché per gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286; è altresì previsto che ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi siano garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma I, lettera h), d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112.

10. l'articolo 80, comma 19, della legge 23.10.2000 n. 338 che riconosce l'assegno sociale e le provvidenze economiche agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno, stabilendo altresì che per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;
 11. il d.lgs. 8.01.2007 n. 3, con cui si è data attuazione alla direttiva n. 2003/109/CE, e che ha novellato gli articoli 9 e 9-bis del d.lgs. n. 286/1998;
 12. il d.lgs. 6.02.2007 n. 30, con cui è stata data attuazione alla direttiva n. 2004/38/CE;
 13. la legge regionale 31.03.2006 n. 6 e ss.mm.ii. che ha previsto, in ottemperanza alle succitate norme comunitarie e statali, un sistema organico per garantire i diritti di cittadinanza sociale ai cittadini comunitari ed extracomunitari;
- dall'analisi della normativa comunitaria e statale anzidetta, ed ai fini dell'attuazione degli obblighi inerenti i servizi sociali ed assistenziali, può operarsi la seguente tripartizione:
 1. Cittadini comunitari e loro familiari;
 2. Cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo;
 3. Cittadini extracomunitari muniti di permesso di soggiorno;
 - rammentato quanto già detto in ordine ai cittadini extracomunitari muniti di permesso di soggiorno a termini dell'articolo 80, comma 19, l. n. 388/2000 e degli articoli 4 e 5 d.lgs. n. 286/1998;

Ritenuto, per quanto concerne i cittadini comunitari e i loro familiari, che:

- l'art. 7, comma I, della direttiva n. 2004/38/CE dispone che ciascuno cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, ma solo ove sussistano determinate condizioni, tra cui, in particolare: a) essere un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; b) disporre per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra i rischi nello Stato membro ospitante. La medesima disciplina è prevista anche ove si verta di familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e che raggiungano, nello Stato membro ospitante, il cittadino dell'Unione: il diritto di soggiorno è loro riconosciuto ove il cittadino dimostri il possesso dei summenzionati requisiti;
- le suindicate condizioni sono state ribadite e confermate dall'art. 7 d.lgs. n. 30/2007, a termini del quale il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi allorché sia: a) un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; b) disponga per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; c) sia iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e disponga, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da

attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; d) sia familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c). E' altresì previsto che il diritto di soggiorno di cui al comma 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purché questi risponda alle condizioni di cui al comma I, lettere a), b) o c).

- il successivo articolo 9 del d.lgs. n. 30 cit. precisa altresì quando possa essere accertata la sussistenza di risorse economiche sufficienti –per i cittadini comunitari e i loro familiari- per non diventare un onere eccessivo a carico dei servizi sociali, ovvero sia un reddito non inferiore a quanto previsto dall'art. 29, comma III, lettera b), d.lgs. n. 286/1998 nonché la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato ed idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'art. 7, comma I, lettera b);
- l'articolo 13, comma I, il quale prescrive in maniera espressa che i cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'art. 6 finché non diventano un onere eccessivo per il sistema sociale dello Stato membro ospitante. Del pari, i cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 12 e 13 finché soddisfano le condizioni ivi fissate e ferme, in ogni caso, le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di ordine e di sicurezza pubblica e le ulteriori disposizioni di cui all'art. 13, comma III, d.lgs. cit.;
- l'art. 19, comma III, d.lgs. 30/2007 secondo cui il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge;
- l'articolo 21, comma I, il quale dispone che il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12;

Tenuto conto, per quanto riguarda i cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo, che:

- l'articolo 7 della direttiva n. 2003/109/CE dispone che per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, il cittadino di un paese terzo (extracomunitario) deve presentare domanda alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna e che la predetta domanda deve essere corredata della documentazione comprovante, conformemente alla legislazione nazionale, la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5, nonché, se necessario, di un documento di viaggio valido o di una copia autenticata;
- l'articolo 4 detta la disciplina in ordine alla durata del soggiorno di lungo periodo prescrivendo che esso non possa essere inferiore a cinque anni;
- il successivo articolo 5 individua invece le condizioni per acquisire lo *status* di soggiornante di lungo periodo, ovvero sia: a) risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento per sé e dei loro familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato, considerata anche la facoltà per gli Stati membri di valutare dette risorse con riferimento alla loro natura e regolarità e tenuto conto del livello minimo di retribuzioni e pensioni prima della presentazione della richiesta dello status di soggiornante di lungo periodo; b) di un'assicurazione malattia

contro tutti i rischi solitamente coperti per i propri cittadini nello Stato membro interessato. E' altresì previsto che gli Stati membri possano esigere la soddisfazione di condizioni di integrazione, conformemente alla legislazione nazionale;

- l'art. 1 del d.lgs. 3/2007 ha novellato gli articoli 9 e 9-bis del d.lgs. n. 286/1998, individuando l'assegno sociale come parametro necessario per l'acquisizione dello *status* di soggiornante di lungo periodo;
- in particolare, l'art. 9 stabilisce che lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio, possa chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1;
- il successivo articolo 9 bis prescrive che lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità, può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di: a) esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni di cui all'articolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per l'immigrazione; b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa; c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.

Vista altresì la legge regionale 6/2006 e ss.m.ii. il cui articolo 4, novellato dalla legge regionale n. 12/2010, richiama la surriferita normativa comunitaria e statale prevedendo specificatamente che:

- a) hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato le persone residenti in regione di seguito indicate: 1) i cittadini italiani; 2) i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del d.lgs. n. 30/2007, a eccezione dei casi previsti dall'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo; 3) gli stranieri individuati ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 286/1998; 4) i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria di cui all'articolo 27 d.lgs. n. 251/2007;
- b) è altresì previsto che ai profughi, agli stranieri e agli apolidi siano garantite le prestazioni previste dall'articolo 2, comma I, l. n. 328/2000 di cui si è innanzi detto;
- c) hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato, anche se non in possesso del requisito della residenza, i minori stranieri nonché le donne straniere in stato di gravidanza e le donne nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono;
- d) le persone comunque presenti sul territorio regionale possono accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza;

- e) l'assistenza alle persone per le quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali rimane di competenza del Comune nel quale esse hanno la residenza prima del ricovero;
- f) per gli interventi e i servizi di cui al presente articolo spetta il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.

Il successivo articolo 5 stabilisce, inoltre, che le categorie di cui sopra –ovvero quelle individuate dall'articolo 4- fruiscono delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato in relazione alla valutazione professionale del bisogno e alla facoltà di scelta individuale e che per garantire l'integrazione degli interventi e la continuità assistenziale, nonché la fruizione appropriata e condivisa delle prestazioni e dei servizi, è predisposto un progetto assistenziale individualizzato, definito d'intesa con la persona destinataria degli interventi ovvero con i suoi familiari, rappresentanti, tutori o amministratori di sostegno;

Considerato che:

- le direttive comunitarie sono atti *vincolanti* per gli Stati membri in ordine al raggiungimento dei risultati per i quali sono state emanate, lasciando a questi la scelta dei mezzi giuridici più idonei per raggiungerli;
- tale obbligo di rispetto alle direttive comunitarie, come a tutte le altre fonti di diritto comunitario, sussiste sia per il potere statale centrale sia per tutte le pubbliche amministrazioni locali;
- in particolare le direttive sono suscettibili di applicazione, quantomeno in ordine al raggiungimento del fine ultimo da raggiungere, ed un tanto indipendentemente dall'emanazione di un atto di adattamento interno;
- non sussistono più i presupposti della necessità ed urgenza, necessari per la disciplina e regolamentazione delle fattispecie inerenti le prestazioni sociali ed assistenziali in favore di cittadini comunitari ed extracomunitari per mezzo di un'ordinanza sindacale;

Richiamato:

- l'art. 48, comma III, d.lgs. n. 267/2000 secondo cui è di competenza della Giunta comunale l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

Ritenuto di integrare il prefato regolamento introducendo il Capo III avente ad oggetto "Direttive agli uffici per la disciplina e la regolamentazione delle prestazioni sociali ed assistenziali in favore di cittadini comunitari ed extracomunitari";

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, come previsto dall'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 73, comma IV, dello Statuto comunale;

D E L I B E R A

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di modificare il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, introducendo il Capo III avente ad oggetto "Definizione delle direttive agli uffici per la

disciplina e la regolamentazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ed assistenziali in favore di cittadini comunitari ed extracomunitari”, come da allegato A).

Allegati:

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. L.vo n. 267/2000 del T.U.EE.LL., il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.
Lì, 18 ottobre 2011

IL RESPONSABILE

F.to dott. Paolo Maniago

Ai sensi dell'art. 73, comma 4, del vigente Statuto Comunale il sottoscritto Segretario Generale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità.
Lì, 18 ottobre 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Paolo Maniago

LA GIUNTA COMUNALE

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, approva con voti unanimi legalmente espressi.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto,

IL SINDACO
(F.to Dott. Enzo Bortolotti)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott. Paolo Maniago)

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line (<http://www.comune.azzanodecimo.pn.it> – link “Albo Pretorio on-line”) a decorrere dal 3/11/2011 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 3/11/2011

L'impiegato responsabile
F.to Patricia Calderan

Comunicata ai Capigruppo consiliari il 3/11/2011 – Prot. n. _____ -

Comunicata alla Prefettura il 3/11/2011 – Prot. n. _____ -

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 3/11/2011 al 18/11/2011.

Lì, 19/11/2011

L'impiegato responsabile
Patricia Calderan

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
